

PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026.

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 aprile 2026 (pubblicata nella G.U.R.I. – Serie generale – n. 119 del 25 maggio 2026).

Contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici e opere infrastrutturali pubbliche di interesse strategico per le finalità di protezione civile, articolo 2, comma 1, lettera b).



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

AVVISO PUBBLICO

Per la raccolta di manifestazione di interesse, riservato ai soggetti pubblici, Città metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni della Regione Siciliana, proprietari di edifici pubblici e opere infrastrutturali pubbliche di interesse strategico per le finalità di protezione civile, per contributi per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia.

Con il presente **AVVISO PUBBLICO** il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, d'ora in avanti DRPC Sicilia, intende effettuare una ricerca tra i soggetti pubblici interessati, Città metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni della Regione Siciliana, per la definizione dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026.

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 119 del 25 maggio 2026 – “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 che destina le risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026, secondo le finalità e le disponibilità previste dal precedente articolo 1, per contributi per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo

fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e delle delibere regionali in materia;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 aprile 2026 che stabilisce il costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale;

VISTO l'articolo 8 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 aprile 2026 che disciplina le azioni di prevenzione strutturale;

VISTO l'articolo 7 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 aprile 2026 che al comma 1 stabilisce: *“la proposta di piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle Regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali interessati, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché della eventuale presenza del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riduzione del rischio sismico tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b)”*;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 17 gennaio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 recante *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”*;

VISTA la nota prot. n. 24979 del 20 maggio 2026, con la quale il DRPC Sicilia, al fine di dare ampia informativa per la successiva presentazione delle istanze da parte degli enti interessati, ha trasmesso alle città metropolitane, ai liberi consorzi comunali e a tutti i comuni dell'isola un pre-avviso per attività di ricognizione con gli Enti locali della Regione Siciliana per la formazione di elenchi di priorità per interventi di prevenzione sismica (annualità 2024-2026) su edifici strategici;

RITENUTO necessario attivare ogni utile e consentita iniziativa da parte del DRPC Sicilia al fine di conseguire compiutamente gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla raccolta di manifestazione di interesse, riservato ai soggetti pubblici, Città metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni della Regione Siciliana, proprietari di edifici pubblici e opere pubbliche di interesse strategico per le finalità di protezione civile, per contributi per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento/adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, al fine della definizione della proposta di piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con il relativo cronoprogramma procedurale per la successiva assegnazione delle risorse del Fondo articolo 11 legge n. 77/2009, per la prevenzione del rischio sismico relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026;

SI INVITA

alla manifestazione di interesse per contributi per azioni di prevenzione strutturale degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, al fine della definizione della proposta di piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con il relativo cronoprogramma procedurale per la successiva assegnazione delle risorse del Fondo articolo 11 legge n. 77/2009, per la prevenzione del rischio sismico relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026, secondo le modalità e termini sotto riportati.

1. In considerazione della avvenuta completa approvazione degli studi della CLE in tutti i Comuni elencati nell'allegato 7 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026, da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'OPCM n. 3907/2010, istituita con DPCM del 21 aprile 2011, nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono da considerarsi prioritari gli edifici strategici individuati nell'analisi della condizione limite di emergenza (CLE) che, a seguito di tali interventi, producano un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978, valutata a partire dall'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) già approvata.

La valutazione dell'efficienza operativa del sistema di emergenza presuppone lo studio della capacità da parte del sistema di gestione dell'emergenza di rimanere operativo a seguito dei possibili danni fisici che un evento sismico, di predefinita intensità, può determinare nei singoli elementi e nelle sue funzioni essenziali.

2. Il DRPC Sicilia trasmette alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali e a tutti i Comuni dell'isola un AVVISO PUBBLICO, pubblicato anche nel sito istituzionale della Regione e per estratto nella G.U.R.S., per la raccolta di manifestazione di interesse per l'ottenimento del contributo di prevenzione sismica per la selezione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026, destinato agli Enti locali della Regione Siciliana, contenente la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici "strategici" ricadenti nei comuni elencati nell'allegato 7, ai fini della definizione di un piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici e opere pubbliche di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

3. Ciascun Ente interessato trasmette alla Regione Siciliana, ramo DRPC Sicilia, una sola proposta di priorità degli edifici pubblici strategici ricadenti nei Comuni elencati nell'allegato 7 del medesimo decreto 3 aprile 2026, **inderogabilmente entro il 23 ottobre 2026**.

La partecipazione alla manifestazione di interesse, mediante la trasmissione della proposta di priorità, unitamente alla scheda di sintesi della verifica sismica dell'intervento a firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico proprietario e da un tecnico abilitato, al modello 4 dell'allegato 5 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 [Modello 4.A) Edifici di interesse strategico – Modello 4.B) Opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico] debitamente compilato in ogni sua parte a pena di esclusione, dell'eventuale progetto almeno di fattibilità tecnico-economica dell'intervento correlato a termini di legge di validazione e approvazione tecnica, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale del DRPC Sicilia unicamente al seguente indirizzo pec:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

4. La proposta di piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026, con il relativo cronoprogramma

procedurale, è definita dalla Regione Siciliana, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della eventuale presenza del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b). La Regione Siciliana, nel redigere la proposta di piano di interventi, assicura l'omogeneità dei criteri e delle verifiche tecniche eseguite e verifica l'ammissibilità a contributo, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del medesimo decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026.

La proposta di piano di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 dovrà essere redatta sulla base del modello 4 dell'allegato 5 [Modello 4.A) Edifici di interesse strategico – Modello 4.B) Opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico]. Dovrà indicare per ciascun intervento, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'articolo 9 del decreto 3 aprile 2026, il soggetto attuatore, il codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in definitivo in caso di finanziamento.

Al fine di attuare le iniziative di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 il Dirigente generale del DRPC Sicilia provvede con propri atti, alla formazione e all'approvazione delle graduatorie, alla concessione, alla liquidazione ed erogazione del contributo, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dal decreto in parola, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi provvedimenti, sulla base della normativa vigente, nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l'impegno sarà assunto coerentemente al cronoprogramma procedurale dell'intervento e della spesa e la liquidazione ed erogazione delle somme sarà effettuata per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari. L'erogazione delle somme relative alle voci di spesa delle somme a disposizione dell'amministrazione saranno erogate alla loro maturazione e successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla trasmissione della approvazione tecnico amministrativa almeno del progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto secondo l'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023).

Di seguito si riportano gli elementi essenziali alla definizione del quadro dei fabbisogni e alla predisposizione del programma di attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale – fondi da assegnare per le annualità 2024 – 2025 e 2026.

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SELEZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ANNUALITÀ' 2024-2026.

1 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

Gli Enti pubblici interessati possono presentare istanza di ammissione a finanziamento per un solo edificio¹ o una sola opera infrastrutturale (ponti) di interesse strategico con le seguenti caratteristiche:

- a) ospitante almeno una funzione a carattere “strategico” per finalità di protezione civile in caso di emergenza². La funzione strategica deve essere indicata nel Piano di protezione

¹ Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato.

² Sono da considerarsi strategici gli edifici di cui all'elenco “A” del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003 (pubblicato nella GURI n. 252 del 29 ottobre 2003) e all'elenco “A” del decreto del Dirigente

civile di livello comunale o sovraordinato, aggiornato, approvato e vigente alla data di presentazione dell'istanza;

- b) disponibilità degli indici di rischio sismico α_{SLV} (ζ_E) allo SLV e α_{SLD} allo SLD, ottenuti a seguito di verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa³;
- c) ubicato nei Comuni indicati nell'Allegato 7 al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 con valori di accelerazione al suolo superiori a 0,125 g;
- d) ubicato nei Comuni fuori Allegato 7 al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 ma con amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche vigenti⁴, che determinino un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie (S^*_{ag}) non inferiore a 0,125 g;

generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n. 3 del 15 gennaio 2004 (pubblicato nella GURS n. 7 del 13 febbraio 2004).

³ Ai sensi della vigente normativa, l'edificio deve essere sottoposto alle verifiche statiche previste dal capitolo 4 del D.M. 17/01/2018 ed alle verifiche sismiche previste dal capitolo 7 del medesimo decreto e della circolare esplicativa 2019. L'edificio deve essere cioè verificato secondo le combinazioni fondamentali e quelle sismiche. Secondo il punto 8.3 del D.M. 17/01/2018, se le verifiche fondamentali non sono soddisfatte, l'edificio deve essere declassato. Per poter parlare di resistenza sismica di una struttura, è necessario che siano soddisfatte le verifiche relative alle combinazioni fondamentali.

La resistenza sismica di un edificio si valuta attraverso l'indicatore di rischio (ζ_E). Il suddetto indicatore può assumere un valore maggiore o uguale a zero. Se assume il valore 0, la struttura non è in grado di resistere ad alcuna azione sismica. Se l'edificio non è capace di soddisfare le verifiche statiche, non ha la capacità di resistere ad azioni sismiche di qualsiasi entità. Se l'indicatore di rischio assume un valore non minore di 1, l'edificio soddisfa pienamente le richieste di normativa ai fini della resistenza nei confronti delle azioni sismiche (struttura adeguata). Se l'indicatore di rischio è compreso tra 0 ed 1, la struttura ha una certa resistenza nei confronti delle azioni sismiche, ma non sufficiente a soddisfare le esigenze di normativa. In particolare, se l'indicatore di rischio è più vicino a 0, la struttura ha limitate risorse di resistenza nei confronti delle azioni sismiche. Se vicino ad 1 ha una buona resistenza nei confronti delle medesime azioni. Più l'indicatore di rischio è vicino allo zero, più la struttura è vulnerabile e necessita di interventi.

Il DRPC Sicilia raccomanda la massima attenzione nella verifica di vulnerabilità sismica al fine di valutare la capacità effettiva dell'edificio esistente di resistere alle azioni sismiche previste dalla normativa vigente. Il processo conoscitivo e le metodologie di analisi che possono essere adottate sono ampiamente strutturate nelle vigenti NTC 2018 e relativa circolare esplicativa 2019. Il DRPC Sicilia, si riserva di verificare, anche nella fase esecutiva dell'intervento, la corretta applicazione del quadro tecnico e normativo attuale di riferimento (NTC 2018) e come il processo di verifica sismica abbia consentito di individuare le criticità strutturali e di definire l'intervento di miglioramento o adeguamento sismico efficace e sostenibile.

Particolare attenzione è anche raccomandata a tutti i Comuni cui sono stati notificati gli studi di microzonazione sismica (MS1 – MS3) e della CLE, realizzati dal DRPC Sicilia, al fine della corretta valutazione degli interventi in funzione dell'obbligo di recepimento degli studi da parte delle medesime amministrazioni comunali (D.A. n. 120/Gab – Assessorato regionale Territorio e Ambiente del 14 luglio 2021), con particolare riguardo alla eventuale presenza di instabilità di natura geologica (faglie attive e capaci, dissesti, liquefazione, ecc.)

⁴ Con il termine “Risposta Sismica Locale” (RSL) ci si riferisce a metodologie di analisi idonee a identificare la reazione del terreno in un determinato sito di fronte all'azione sismica prevista. Gli studi della RSL sono disciplinati dalle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa 2019, e in particolare dal paragrafo 7.11.3.

7.11.3.1 RISPOSTA SISMICA LOCALE. Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche del sottosuolo e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei terreni e degli ammassi rocciosi di cui è costituito. Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, l'analisi della risposta sismica locale consente quindi di definire le modifiche che il segnale sismico di ingresso subisce, a causa dei suddetti fattori locali. Le analisi di risposta sismica locale richiedono un'adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove. Nelle analisi di risposta sismica locale, l'azione sismica di ingresso è descritta in termini di storia temporale dell'accelerazione (accelerogrammi) su di un sito di riferimento rigido ed affiorante con superficie topografica orizzontale (sottosuolo tipo A del § 3.2.2). Per la scelta degli accelerogrammi di ingresso, si deve fare riferimento a quanto già specificato al § 3.2.3.6.

- e) di proprietà pubblica (per eventuali porzioni di proprietà privata si deve acquisire la disponibilità all'esecuzione degli interventi strutturali e possono essere a carico dei fondi regionali solo ed esclusivamente quelli sulle strutture portanti comuni).

2 – CRITERI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

Sono escluse dal finanziamento le istanze relative a edifici o opere che, pur in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 1, rientrano nelle condizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026:

- a) edifici o opere infrastrutturali ubicati nei Comuni fuori Allegato 7 al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026;
- b) edifici o opere collabenti;
- c) edifici o opere la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale, o sovraordinato, aggiornato, approvato e vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- d) edifici o opere ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- e) edifici o opere realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- f) edifici o opere che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026;
- g) edifici o opere che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

Inoltre, sono escluse dal finanziamento le istanze relative a edifici o opere che, pur in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 1, si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) con valori dell'indice di rischio α_{SLV} (ζ_E) superiore a 0,80;
- b) tutti gli edifici a carattere "rilevante" (non sede di funzioni strategiche) per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) istanze pervenute oltre i termini perentori stabiliti nell'avviso pubblico.

3 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine dell'attribuzione del punteggio, compreso tra il valore 0 (zero) e il valore 1 (uno), per la formazione delle graduatorie di merito saranno considerate le seguenti fattispecie sotto riportate:

- a.1) – Intervento con Progettazione esecutiva validata e approvata tecnicamente immediatamente cantierabile [punteggio = $(0,25 * 1)$];
- a.2) – Intervento con Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)⁵ validata e approvata tecnicamente redatto ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.lgs.vo 36/2023, da porre a base di gara [punteggio = $(0,25 * 0,5)$];
- b) – Valore minore dell'indice di rischio α_{SLV} (ζ_E) – punteggio = $[0,25 * (1 - \alpha_{SLV})]$;

⁵ La medesima premialità del progetto di PFTE è attribuita agli interventi che dispongono del progetto "Definitivo" redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.lgs.vo 50/2016, purché venga riapprovato secondo le indicazioni dell'art. 41, comma 1, del D.lgs.vo 36/2023.

c) – Edifici ubicati nei Comuni della Regione Siciliana, in particolare quelli ad alta e media sismicità in zona 1 e 2, ai sensi della vigente classificazione sismica approvata con Decreto del Dirigente generale del DRPC Sicilia 11 marzo 2024, n. 64, ordinati sulla base del valore di a_g dal più alto al più basso, indicato nell'elenco riportato nell'Allegato 7 al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026 – [punteggio = $(0,25 * a_g)$];

d) – Edifici o opere individuati nell'analisi della condizione limite di emergenza (CLE), che, a seguito di tali interventi, producano un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza, purché sia dimostrato il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza analizzato dalla CLE (solo con CLE già approvata) [punteggio = 0,25].

La premialità per la progettazione potrà essere attribuita solo se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- viene trasmessa tutta la documentazione obbligatoria relativa al livello di progettazione ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., il CUP e l'atto di approvazione del progetto;
- la tipologia di intervento è ricompresa tra quelle ammesse dal programma [art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026];
- l'importo complessivo del progetto è contenuto nella somma massima concedibile secondo il costo parametrico stabilito all'articolo 9 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026. In caso di progetto con importo superiore, la priorità è attribuita solo se il soggetto proponente garantisce la copertura della quota eccedente con fondi propri o altri fondi pubblici cumulabili.

4 – SPECIFICHE MINIME PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, devono assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 5 all'OCDPC 978/2023, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;
- b) gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al **60%** ($\alpha_{SLV}(\zeta_E) \geq 0,6$) salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che devono soddisfare le condizioni sopra dette, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici;
- c) gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito (sostituzione edilizia) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato nella OCDPC n. 978/2023;
- d) gli interventi di demolizione e ricostruzione fuori sito (delocalizzazione) possono essere attuati solo se, ad invarianza di spesa, si raggiunga l'adeguamento sismico delle strutture, sia

garantito un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza. Sul sito originario, rinvenuto dalla demolizione dell'edificio esistente, deve essere imposto un vincolo urbanistico di inedificabilità. Ricadono in tale fattispecie anche gli edifici ubicati in zona R4 del PAI vigente, ad alto rischio idrogeologico per i quali è obbligatorio l'intervento di delocalizzazione. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato nella OCDPC n. 978/2023;

- e) gli interventi di delocalizzazione senza demolizione dell'edificio originario possono essere attuati solo se l'edificio originario è di interesse storico sottoposto a vincolo espresso ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato nella OCDPC n. 978/2023.

Si specifica che il programma nazionale è volto alla messa in sicurezza degli edifici esistenti e prevede prioritariamente il finanziamento di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o di rafforzamento locale ove tecnicamente impossibile operare il miglioramento. **Eventuali proposte di interventi di delocalizzazione sono attuabili purché, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel presente documento, l'Ente proponente garantisca la copertura economica delle ulteriori spese che si rendessero necessarie per rendere il nuovo edificio completo e funzionante, con particolare riguardo ai locali ospitanti le funzioni strategiche.**

Qualora nel sito di delocalizzazione insista un edificio e che lo stesso debba essere demolito al fine di liberare l'area per la ricostruzione della nuova sede strategica, le spese per la demolizione (totale o parziale) non possono essere poste a carico dei fondi statali in argomento. L'ente proponente deve garantire la copertura totale della spesa occorrente per la demolizione e la sistemazione dell'area rinvenuta. In assenza di detta attestazione il progetto proposto non potrà essere preso in considerazione e non sarà attribuita alcun tipo di priorità.

Le agevolazioni previste per gli edifici di interesse storico-architettonico sono riconosciute solo se viene fornito apposito atto di vincolo espresso dalla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tutte le tipologie di intervento sopra indicate devono garantire un maggiore livello di sicurezza sismica dell'edificio originario in **Classe d'uso IV** (edificio strategico) ai sensi della vigente normativa tecnica (D.M. 17.01.2018).

Per gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati al punto b).

Inoltre, per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017.

Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche, eseguite ai sensi del paragrafo 8.3 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni "NTC 2018" (DM 17 gennaio 2018) e Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7 (C8.3), riferite alle condizioni PRIMA e DOPO l'intervento⁶.

Per gli interventi di miglioramento sismico, nel rispetto delle condizioni minime sopra indicate, il soggetto beneficiario è tenuto a verificare con il progettista incaricato ogni possibile soluzione che tenda ad ottenere l'adeguamento sismico della struttura secondo la vigente normativa tecnica o, quantomeno, il massimo valore dell'indice di rischio sismico tecnicamente ed economicamente raggiungibile con l'importo assegnato.

⁶ La verifica tecnica prima e dopo intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e verifica tra quelle consentite dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni

Per quanto attiene le strutture o i locali ospitanti le funzioni strategiche (compresi locali annessi e accessi), non sono ammesse realizzazioni di opere parziali o a grezzo, da completarsi in seguito. Tali strutture/locali potranno essere oggetto di apposito controllo in loco per verificare che siano complete e funzionanti.

Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR n. 380/2001, inoltre, il Comune è tenuto ad acquisire le preventive autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti per legge e di competenza degli enti tutelari territoriali.

In caso di delocalizzazione della funzione strategica, il Comune si deve impegnare (con apposita deliberazione consiliare di adozione), ad allocare la funzione strategica all'interno del nuovo fabbricato a conclusione dei lavori e ad aggiornare il proprio Piano di Emergenza comunale (e/o sovraordinato) curandone l'invio alla Regione per le attività di competenza.

5 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Per gli interventi di cui al paragrafo 4, il costo convenzionale di intervento è determinato nella misura stabilita dall'articolo 9 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 3 aprile 2026, riferito al volume lordo (vuoto per pieno) dell'edificio soggetto all'intervento:

- a) rafforzamento locale: 165 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto a interventi, 495 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- b) miglioramento/adeguamento sismico: 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto a interventi, 742,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- c) demolizione e ricostruzione: 330 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto a interventi, 990 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita, collaudata e funzionante.

Qualora contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio si effettui anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale può essere incrementato del 10%.

In linea con i programmi nazionali e regionali di miglioramento dell'efficienza sismica ed energetica degli edifici, intervenendo sulla vulnerabilità sismica degli edifici con progetti integrati non convenzionali di retrofit sismico ed energetico si può ottenere, al contempo, una notevole diminuzione del rischio sismico e un incremento dell'efficienza energetica.

È, tuttavia, opportuno valutare il ricorso ai fondi statali recati dal D.M. 16 febbraio 2016 (detto anche "Conto Termico - PA"), finalizzati all'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in vigore dal 31 maggio 2016. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale tipologia di fondi statali cumulabile con i fondi in argomento. In questo caso, il progetto di miglioramento sismico può essere presentato unitamente agli interventi di efficientamento energetico avendo cura di predisporre computi metrici e quadri economici separati⁷.

Ulteriori interventi, finiture e/o costi non previsti o eccedenti la quota finanziata, sono comunque a carico del soggetto beneficiario/attuatore.

Il contributo concesso a carico del Fondo nazionale è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto tra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno,

⁷ Il ricorso ai fondi statali recati dal D.M. 16 febbraio 2016 è alternativo all'incremento del 10% del costo convenzionale nel caso di intervento integrato di miglioramento dell'efficienza sismica ed energetica dell'edificio

riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

$[(380 - 400 * \alpha) / 3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$;

dove per α si intende il minore tra α_{SLV} ed α_{SLD} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile.

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo fondamentale della struttura.

Il suddetto costo massimo di intervento, stimato convenzionalmente, può essere rimodulato dall'Ente attuatore in fase progettuale senza l'obbligo del cofinanziamento, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, la completezza delle opere ed il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente documento.

Il finanziamento concesso è destinato prioritariamente alla realizzazione di interventi di tipo strutturale, non sono ammessi a carico dei fondi statali, lavori di finitura, completamento, isolamento termico, sostituzione infissi e quant'altro, se non strettamente necessari e funzionali alla realizzazione degli interventi antisismici in programma.

L'importo finanziato dal Fondo nazionale può essere integrato con ulteriori contributi a carico di fondi propri del soggetto beneficiario o concessi da altri Enti o soggetti privati, ad esclusione di finanziamenti pubblici concessi per le medesime finalità (interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rafforzamento locale e ricostruzione). In tal caso, al fine di agevolare la verifica di finalizzazione dei fondi, le categorie dei lavori ed i relativi costi devono essere chiaramente indicati nel computo metrico estimativo e dovranno essere redatti QE separati oltre a quello generale.

In riferimento all'importo effettivo dell'intervento, risultante dal rendiconto finale, la quota parte a carico dello Stato non può in nessun caso superare il contributo assegnato.

Nel caso di nuove realizzazioni (demolizione e ricostruzione o delocalizzazione) qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare nel calcolo è dato dal volume ricostruito maggiorato del 25%.

A conclusione dei lavori le eventuali economie devono essere accertate e rendicontate alla Regione, a cura del Responsabile Unico del Progetto.

L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della Regione.

Il Funzionario
ing. Alfio La Rosa



Documento firmato da:
ALFIO ORAZIO LA
ROSA
22.09.2026 13:06:09
UTC

Il Dirigente *ad interim* del Servizio S.03
dott.ssa Arcangela Le Pira



ARCANGELA LE PIRA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
22.09.2026 14:11:39
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
COCINA

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
22.09.2026
15:25:39
GMT+02:00

